II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1975

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nella Repubblica federale di Germania in applicazione del titolo I della direttiva 72/161/CEE

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(75/159/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che, in data 17 ottobre 1974, il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 72/161/CEE, le disposizioni seguenti prese dai Länder e concernente l'attuazione socio-economica conformemente al titolo I della direttiva citata :

— Baviera : del 17 luglio 1974,
— Baden-Württemberg : del 30 agosto 1974,
— Assia : del 6 giugno 1974,
— Renania-Palatinato : del 20 giugno 1974,
— Saar : del 14 giugno 1974,
— Westfalia-Renania Settentrionale : del 21 giugno 1974,
— Bassa Sassonia : del 5 maggio 1974,
— Schleswig-Holstein : del 26 luglio 1974,
— Amburgo : del 24 giugno 1974,
— Brema : del 10 luglio 1974,
— Berlino : del 24 aprile 1974 ;

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE, la Commissione deve decidere, in funzione della conformità delle disposizioni comunicate alla direttiva citata e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per un intervento finanziario della Comunità ;

considerando che il titolo I della direttiva 72/161/CEE ha per finalità principale di consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura, in particolare a quelle che devono modificare profondamente l'orientamento della loro attività, di prendere una decisione in merito all'avvenire professionale proprio e dei figli in piena conoscenza delle possibilità esistenti e delle conseguenze della scelta effettuata ;

considerando che a tal fine gli Stati membri sono pertanto tenuti

— a norma dell'articolo 2, lettera a), e dell'articolo 3 della direttiva 72/161/CEE, a creare e sviluppare servizi d'informazione socio-economica, pubblici ovvero espressamente designati e riconosciuti dagli Stati membri, o, all'interno dei servizi già esistenti, sezioni specializzate d'informazione socio-economica ;

— a norma dell'articolo 2, lettera b), e dell'articolo 4, ad istituire un adeguato sistema di formazione e di perfezionamento per consulenti socio-economici e ad assumere le relative spese di formazione e di perfezionamento ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % di un importo forfettario di 7 500 unità di conto per ogni nuovo consulente entrato in servizio che dedichi la sua attività all'informazione socio-economica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese di formazione e di perfezionamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, nei limiti di un importo globale di 4 500 unità di conto per ogni consulente che abbia concluso un corso di formazione o di perfezionamento e che dedichi la sua attività all'informazione socio-economica ai sensi dell'articolo 3 ;

considerando che il numero, l'attività, la formazione e il perfezionamento dei consulenti socio-economici previsti dai Länder secondo la comunicazione della Repubblica federale di Germania, permettono di conseguire le finalità del titolo I della direttiva 72/161/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che la constatazione formulata nella presente decisione corrisponde al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative comunicate dal governo della Repubblica federale di Germania in data 17 ottobre 1974 per l'attuazione dell'informazione socio-economica della popolazione che lavora nell'agricoltura nella Repubblica federale di Germania rispondono ai requisiti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 8 della direttiva 72/161/CEE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione